

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1209 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i formulari da utilizzare per chiedere che le autorità doganali intervengano in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013, e per chiedere la proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire, di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento («i formulari»).
- (2) È opportuno modificare i formulari per tenere conto dell'introduzione del Portale delle dogane dell'UE destinato alla trasmissione elettronica di tali formulari. Al fine di fornire un accesso sicuro al portale, è importante che i richiedenti e i loro rappresentanti siano identificati in modo univoco. A tal fine il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) diventerà un campo obbligatorio nel riquadro destinato al richiedente e al rappresentante nei formulari.
- (3) Il sistema EORI fornisce già numeri di identificazione per gli operatori economici. È opportuno applicare tale sistema anche a persone diverse dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), attribuisce all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il compito di raccogliere, analizzare e divulgare dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
- (5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 386/2012 la Commissione trasmette all'EUIPO le eventuali informazioni pertinenti alla sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 608/2013.

⁽¹⁾ GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).

